

Statuto del **C R A L**

“ **AZIENDA SANITARIA POTENZA** ”

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1

E' costituito a Potenza in Via Torraca n.° 2 il Circolo Ricreativo Aziendale che prende il nome di “CRAL AZIENDA SANITARIA POTENZA”.

Art. 2

L'associazione ha sede in POTENZA in Via TORRACA n.° 2. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- c) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5.

Possono essere soci del circolo tutti i dipendenti, anche a tempo determinato, dell'ASP, che acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale. I Soci sono i dipendenti in attività o in quiescenza dell'Azienda Sanitaria di Potenza. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla richiesta d'iscrizione. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, di tutte le delibere assembleari, del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Diritti e doveri dei Soci

art. 6

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;

c) partecipare alle attività di altre associazioni o di altri CRAL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni;

I benefici sono, altresì, estensibili al nucleo familiare di ogni associato, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 8

L'osservanza dello statuto sarà condizione imprescindibile per la permanenza nel circolo, così come il rispetto delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci sono tenuti altresì al pagamento della quota annuale di associazione, che sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrà essere versata tramite delega espressa di ritenuta mensile sullo stipendio d'intesa con l'Amministrazione.

Art. 9

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale che dovrà essere restituita all'atto di dimissioni volontarie in solido con il ritiro dell'autorizzazione all'Amministrazione della ritenuta mensile. Tutti i soci, inoltre, avranno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni dell'associazione.

Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento spiegando le motivazioni al Collegio dei Proviviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Proviviri.

Assemblea

Art. 12

L'Assemblea dei Soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da ogni altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre).

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14

L'assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il 50% del Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario ovvero ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Comitato Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 10 (dieci) consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19

il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Presidente

Art. 20

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e ad esso compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori dell'associazione, a titolo gratuito. In sede di votazione, in caso di parità, il Presidente ha facoltà di esprimere il doppio voto o di astenersi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio decade quando decade il Consiglio Direttivo. Esplica le funzioni attribuite dal Codice Civile ed in particolare ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità e della cassa, almeno ogni semestre, e di esaminare la regolarità dei conti, verificandone la corrispondenza ai deliberanti del Consiglio Direttivo.

I componenti eleggono tra di loro il Presidente, cui spetta presentare all'assemblea la relazione che accompagna il rendiconto delle entrate e delle uscite.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) componenti; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio decade quando decade il Consiglio Direttivo. Il Collegio decide su tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti. I componenti eleggono tra di loro un Presidente, cui spetta relazionare al Consiglio Direttivo circa i provvedimenti assunti o pendenti. Ogni provvedimento dovrà essere riportato in apposito custodito dal Segretario Amministrativo.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 24

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Il patrimonio, di cui all'art. 23, verrà destinato ad associazioni o enti con finalità analoghe.

Disposizioni finali

Art. 28

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.